

Marca da Bollo Euro 16,00
Esente ai sensi
dell' Art.82 comma 5
Decreto Legislativo
117 del 03 luglio 2017

**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"GIARDINO DELL'INFANZIA APS - ETS"**

PREMETTE

Che è stata convocata in data **01 Maggio** dell'anno **2019** in **Pescara (PE)** presso la sede sociale in **Via Salara Vecchia n. 57/7, _cap. 65128**, sono presenti i seguenti signori:

L'Assemblea Generale Straordinaria della suddetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. **Adozione e approvazione di un nuovo testo di Statuto, in sostituzione dell'attuale, che tenga conto delle opportune modifiche e degli adeguamenti necessari in relazione alla novella legislativa riguardanti gli Enti del Terzo Settore e che tenga conto delle rinnovate esigenze associative e fiscali.**
2. **Varie ed eventuali.**

Il Presidente Sig.ra **Taborre Francesca** da atto che l'assemblea di cui al presente verbale deve ritenersi regolarmente costituita e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra **Ferri Alessia**.

I Componenti:

1. **Presidente Taborre Francesca** nata in Pescara il 29.11.1977 _
C.F.: **TBR FNC 77T69 G482N**;
2. **Vice Presidente Auci Martina** nata in Palermo il 02.05.1988 _
C.F.: **CAU MTN 88E42 G273A**;
3. **Segretario Ferri Alessia** nato in Pescara il 29.08.1984 _
C.F.: **FRR LSS 84M69 G482T**;
4. **Consigliere Renzetti Martina** nata a Pescara il 18.01.1995 _
C.F.: **RNZ MTN 95A58 G482G**;
5. **Consigliere Crocetta Adamo** nato ad Pescara il 26.05.1984 _
C.F.: **CRC DMA 84E26 G482V**;
6. **Consigliere Montechiaro Silvia** nata a San Severo il 12.11.1984 _
C.F.: **MNT SLV 84S52 I158J**;
7. **Consigliere D'Agostino Maurizio** nato in Pescara (PE) il 05.09.1970 _
C.F.: **DGS MRZ 70P05 G482B**;

i quali dichiarano di voler costituire apportando le modifiche statutarie, come in effetti costituiscono una Associazione di Promozione Sociale denominata "**GIARDINO DELL'INFANZIA ETS-APS**", retta dallo Statuto, firmato dai soci costituendi riuniti, che si allega al presente atto come parte integrante.

I presenti Soci Fondatori descritti designano, in qualità di Presidente della assemblea costitutiva, la Sig.ra **Taborre Francesca** il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra **Ferri Alessia** quale Segretario ed estensore del presente atto, che accetta.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'associazione senza fini di lucro.

In particolare la associazione si propone di esercitare, in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come infatti di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del **Codice Civile** e dal **Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, dal Decreto Legislativo del 03 Agosto 2018, n. 105**, (in seguito denominato "**Codice del**

Terzo settore"), una Associazione di Promozione Sociale, avente la seguente denominazione

"GIARDINO DELL'INFANZIA APS - ETS", da ora in avanti denominata "associazione"

con sede legale nel **Comune di Pescara (PE)**, cap. 65128, in **Via Salara Vecchia n. 52/7** e con durata illimitata.

Art. 2 Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel **Registro regionale delle APS**. Il requisito dell'iscrizione al **Registro unico nazionale del terzo settore**, nelle more dell'Istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art. 3 Il Patrimonio iniziale dell'Associazione è di euro **2.700,00 (duemilasettecento.00)**,

relative alle anticipazione da parte dei **3 (tre) Soci Fondatori dell'Organo Amministrativo**.

Art. 4 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale elencate dal **co. 1 art. 5 Cts** di cui alle lettere :

lettera a) lettera i) , lettera l) lettera k), lettera f), lettera j) lettera q), lettera n), lettera z),

e comunque tutte quelle possibili, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, **tutte le attività svolte dai volontari e collaboratori sono da considerarsi non professionali.**

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del **Codice del Terzo settore**, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ivi incluse, con particolare attenzione alle attività ludico ricreative con somministrazione e preparazione di alimenti e bevande - baby parking- ludoteca- alloggio sociale - piscina e comunque tutte quelle possibili mediante la realizzazione delle seguenti azioni che l'Associazione potrà estendere al proprio scopo sociale.

I **comparenti** stabiliscono che, per **6 mandati** consecutivi, il primo **Organo Amministrativo** sia composto da **3 membri** e nominano a farne parte i signori:

1. **Taborre Francesca**
2. **Auci Martina**
3. **Ferri Alessia**

A Presidente viene eletto

Taborre Francesca _Presidente_____;

Auci Martina _Vice Presidente_____;

Ferri Alessia _Segretario_____.

Le spese del presente annesse dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il **31 dicembre 2019**

Pescara 01.05.2019 Letto, approvato, confermato e sottoscritto:

Presidente **Taborre Francesca** _____;

VicePresidente **Auci Martina** _____;

Segretario **Ferri Alessia** _____;

Consigliere **Renzetti Martina** _____;

Consigliere **Crocetta Adamo** _____;

Consigliere **Montechiaro Silvia** _____;

Consigliere **D'Agostino Maurizio** _____.



rca da Bollo Euro 16,00

Esente ai sensi dell' Art.82 comma 5

Decreto Legislativo 117 del 03 luglio 2017

C.F. 91156450681

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GIARDINO DELL'INFANZIA APS - ETS"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituito l'Ente di Terzo Settore denominato " **GIARDINO DELL'INFANZIA APS - ETS** " ai sensi del **D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117** e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Associazione ha sede in **Pescara (PE), Via Salara Vecchia n. 52/7, _cap. 65128.**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare nel settore di attività sono individuate a norma dell'art. 5 comma 1 dalle lettere del D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 382, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n.42 e successive modificazioni;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 Aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

con particolare attenzione alle attività ludico ricreative con somministrazione e preparazione di alimenti e bevande – baby parking- ludoteca- alloggio sociale – piscina e comunque tutte quelle possibili mediante la realizzazione delle seguenti azioni che l' Associazione potrà estendere al proprio scopo sociale ad altre attività.

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività:

- Ai sensi dell'art. 31 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989, *"gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali"*. L'istituzione del servizio ludoteca risponde proprio all'esigenza di rendere effettivo l'inalienabile diritto al gioco del bambino.
- La ludoteca, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 18/02, si configura come uno spazio polifunzionale protetto, destinato ai minori di età compresa fra i tre ed i diciassette anni, dove vengono svolte attività ludico-ricreative, educative e culturali, sia individuali che di gruppo. L'obiettivo fondamentale del servizio deve essere quello di favorire la socializzazione, la capacità creativa ed espressiva, l'educazione all'autonomia ed alla libertà di scelta dei minori attraverso il gioco; infatti, il gioco rappresenta il perno attorno al quale si struttura ogni momento ed attività della ludoteca, poiché esso costituisce la **risorsa ed il tramite con cui i minori esprimono la loro interpretazione della realtà, modificano ed arricchiscono la comprensione del mondo, costruiscono quotidianamente la loro partecipazione attiva alla vita sociale.**
- Le attività devono essere diversificate per fasce d'età e comprendere, oltre al gioco, prestito e riciclaggio dei giocattoli, attività di laboratorio, campi scuola ludico-ambientali, ricerca delle tradizioni popolari, educazione all'integrazione multiculturale.

91150450681

La ludoteca è altresì un luogo di incontro tra bambini e adulti, genitori ed educatori, un luogo in cui le persone hanno l'opportunità di interagire scambiandosi idee ed opinioni.

L'Associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre attività.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà, tra l'altro:

- a) svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della didattica scolastica;
- b) organizzare eventi di carattere ludico, culturale e sociale per le famiglie, in spazi e aree private e pubbliche;
- c) promuovere ed organizzare attività, corsi e laboratori, per bambini e genitori; incontri ed attività di sostegno e promozione della genitorialità;
- d) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- e) offrire alle famiglie un servizio di "aiuto compiti" (sostegno scolastico) per i bambini delle Scuole Primarie;
- f) offrire alle Scuole d'Infanzia e Primarie un servizio di custodia ed intrattenimento per i bambini in orario extra-Scolastico;
- g) progettare e realizzare aree verdi, spazi gioco e parchi gioco per bambini presso spazi, aree e strutture private e pubbliche;
- h) svolgere qualsiasi altra attività connessa ad offrire a quelle sopraindicate, ivi comprese le attività accessorie per natura e quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori sopraelencati, esse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Abruzzo.

L'ETS - APS, inoltre, può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017;

Attività di Promozione Sociale e tempo libero favorendo i rapporti umani e di conoscenza fra i soci e le famiglie degli stessi. L'Associazione tutela gli interessi morali e materiali dei soci e aventi diritto e svolge ogni più opportuna azione per la valorizzazione del turismo. Organizzazione di eventi socio-culturali con somministrazione e preparazione di alimenti e bevande rivolte ai soci e aventi diritto, nonché l'acquisto e vendita di materiale idoneo alle attività, attrezzature e prodotti vari.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi.

L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- associazioni di promozione sociale;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto dal Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottempererà alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

150450681

ART.5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
esaminare i libri sociali;
essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
frequentare i locali dell'associazione;
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione e l'Organo di Controllo (eventuale).

ART. 7 - ASSEMBLEA

- L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati (regola generale può essere modificato).
- L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della data della riunione mediante (lettera, mail, avviso affisso nella sede associativa) ogni altra possibilità che dia conferma di convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
- Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di una delega (**max tre**). Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

1150450681

- All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
- **IN SEDE ORDINARIA:**
- Approvare il bilancio;
- Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- **IN SEDE STRAORDINARIA:**
- Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione;
- Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Organo di amministrazione il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 (uno) ora.
- L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
- Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea.

- L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili per 6 mandati.
- La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
- L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Marca da Bollo Euro 16,00

Esente ai sensi dell' Art.82 comma 5

Decreto Legislativo 117 del 03 luglio 2017

C.F. 91156456681

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà comunque in carica fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.

L'organo di Amministrazione nomina al proprio interno il rappresentante legale dell'associazione, il *Vice Presidente*.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

- L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
- In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlg. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. raccolte fondi;
6. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlg. 117/2017 e s.m.i.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 12**(Bilancio sociale e informativa sociale)**

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 13**(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: Art. 15 del D. Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 e precisamente commi 3, previa richiesta scritta al Legale Rappresentante, consultazione diretta e/o richiesta copie integrali o estratti a proprie spese.

ART. 14 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 15 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

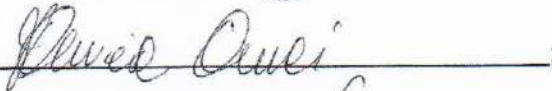
I Componenti che di comune accordo convengono e stipulano.

Pescara 01.05.2019 Letto, approvato, confermato e sottoscritto:

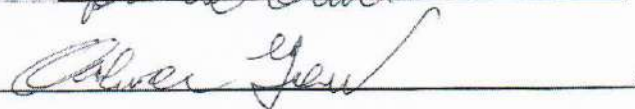
Presidente **Taborre Francesca**



Vice Presidente **Auci Martina**



Segretario **Ferri Alessia**



Consigliere **Renzetti Martina**



Consigliere **Crocetta Adamo**



Consigliere **Montechiaro Silvia**



Consigliere **D'Agostino Maurizio**

